COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. **66** del **18/05/2021**

OGGETTO: DELIBERA COMMISSARIALE N. 1 DEL 15.05.2019 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DELLE COSTE COMUNE DI MANFREDONIA – OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL PCC NEL TERMINE DI DUE ANNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE. PROROGA.

L'anno ***duemilaventuno*** il giorno ***diciotto*** del mese di ***maggio*** alle ore 12:30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- [✓] Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- [ ] Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- [ ] Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

<< **Premesso che:**

La Giunta Regionale della Puglia, con Deliberazione 13.10.2011 n. 2273, ha approvato in via definitiva il PRC ai sensi della L.R. 17/2006, "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", demandando ai Comuni, - in attuazione dell'art. 4 della predetta legge ed in conformità alle indicazioni del PRC, la disciplina dell'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 22.10 .2014 è stato adottato il PCC, con cui è stato disposto, ai fini della consultazione del Piano Comunale delle Coste, come previsto dall'art. 4, comma 2 della L R 17/2006, il deposito presso l'ufficio del Settore Urbanistica di una copia della documentazione e la pubblicazione sul sito web comunale per trenta giorni. Contestualmente è adottato il Rapporto Ambientale della VAS con la sintesi non tecnica depositato in data 11.02.2014, parte integrante della Piano Comunale delle Coste, con il deposito dello stesso, ai fini della consultazione, nell'ambito della procedura di VAS, presso l'ufficio del settore urbanistica, nonché la pubblicazione sul sito web comunale per sessanta giorni e sul BURP;

A seguito del deposito della documentazione e delle osservazioni pervenute, è stato redatto il documento "Proposta di Controdeduzione alle osservazioni", corredato delle tavole adeguate alle predette osservazioni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2015, è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 17/2006 il Piano Comunale delle Coste, con le integrazioni innanzi dette a seguito dell'esame delle osservazioni pervenute.

Con Determinazione del Dirigente Ufficio Regionale VAS del 25/09/2015, n. 341 è stato espresso il PARERE MOTIVATO (ID_5221). "L.R. 44/2012 e ss. mm. e ii. - procedura di Valutazione ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza - Piano Comunale delle Coste. Autorità procedente: Comune di Manfredonia. VAS - 835 - VAL.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2015, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 44/2012 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), è stato approvato il Piano Comunale delle Coste (PCC), completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio.

Con deliberazione n. 2029 del 13/12/2016 la Giunta Regionale ha dichiarato il Piano Comunale delle Coste di Manfredonia compatibile al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. R. n. 17/2015; - con lo stesso provvedimento la Regione Puglia ha dato atto che la verifica di compatibilità attiene esclusivamente al rapporto tra PRC e PCC, e, pertanto, le norme del Piano Comunale delle Coste sono in ogni caso recessive laddove in contrasto con le norme di legge o di regolamento o altri atti di normazione comunitaria, statale o regionale, vigenti o sopravvenute;

In data 23/06/2017 il Dirigente del Settore Urbanistica ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione per la approvazione in via definitiva del PCC, proposta che veniva

restituita all'Ufficio proponente per la valutazione della possibilità di declassamento della valenza turistica del territorio costiero del Comune di Manfredonia dalla Categoria "A" Alta Valenza Turistica, a quella "B" Bassa Valenza Turistica.

Con nota prot. 39896 in data 06/11/2018 il Dirigente del Settore Urbanistica, ritenendo non praticabile l'adeguamento del Piano senza ripercorrere i passaggi amministrativi già agli atti, ha ritrasmesso la proposta di deliberazione innanzi richiamata, senza modifiche rispetto a quella già depositata in Presidenza del Consiglio Comunale in data23/06/2017.

Con deliberazione n. 57 del 30/11/2018, il Consiglio Comunale ha stabilito di rinviare l'approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste, approvando il seguente emendamento: <<Modificare il comma 3 dell'art.111 delle norme tecniche attuative del piano, sostituendo le parole "categoria A valenza turistica alta" con le parole "categoria B valenza turistica normale">>.

Con nota prot. 5497 del 12/02/2019, il Dirigente del Settore Urbanistica ha trasmesso alla Regione Puglia – Servizio Demanio Costiero e Portuale la predetta deliberazione di C.C. n.57/2018, richiedendo il nulla osta sulla proposta di modifica del comma 3 dell'art. 111 delle NTA del Piano Comunale delle Coste;

In data 10.04.2019 è stata assunta al prot. com.le al n. 13340 la relazione del MEF che ha ritenuto, tra le altre cose, necessario approvare definitivamente il Piano Comunale delle Coste ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della L. r. 17/2015.

Pertanto, con la deliberazione n. 1 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato in via definitiva in piano comunale delle coste, prevedendo che "le eventuali modifiche al piano andranno saranno oggetto di apposita variante da approvare ai sensi dell'art. 4, comma 7 della L.R. N. 17/2015".

Con ricorso al T.A.R. Puglia - Bari assunto in data 16.07.2019, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione del C.S. N. 1 del 15.05.2019.

Con sentenza n. 883 pubblicata il 18.06.2020, il T.A.R. Puglia - Bari , sez. I^, ha accolto il ricorso per l'effetto ha annullato *<<l'art. 111, co 3 NN.TT.AA del piano comunale costiero del Comune di Manfredonia, approvato con delibera commissariale n. 1/2019 e - negli stessi limiti - gli atti procedimentali ad esso prodromici (deliberazione di G.C. n. 249 del 22.10.2014; deliberazione di C.C. n. 52 del 22.12.2015; deliberazione di G.R. n. 2029 del 13.12.2016)>>* Nelle premesse, la sentenza in questione ha annullato *<<(solo) parzialmente il piano già approvato, limitatamente alla disposizione delle NN.TT.AA. che reca la classificazione in oggetto (art. 111, co 3).>>* Ha altresì, evidenziato che << *nelle more dell'adozione di una nuova classificazione del territorio costiero, la categoria di riferimento è da intendersi B (ex art. 03 D.L. n.400/1993); sotto altro aspetto, che la rinnovazione dell'attività amministrativa dovrà necessariamente tener conto degli elementi di incongruenza sin qui evidenziati, superabili solo laddove, in sede di nuova e più approfondita istruttoria, ne emergano ulteriori idonei a contrastare gli aspetti in questa sede censurati. Quanto alle modalità procedimentali di rinnovazione dell'attività classificatoria (id est nuova adozione dell'art. 111, co 3, NN.TT.AA.), va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 4 L.R. n.17/2015 impone una precisa scansione dell'iter di adozione e approvazione del piano che muove dall'adozione da parte della Giunta; richiede l'approvazione conforme da parte del Consiglio; dispone la verifica di compatibilità con il PCR da parte della Regione, per poi concludersi con l'approvazione consiliare definitiva, ai fini dell'efficacia. L'iter così sinteticamente esposto esclude che eventuali modifiche e/o emendamenti (anche nella fase di prima formazione) possano essere adottati senza seguire pedissequamente il preciso procedimento stabilito dalla normativa di settore regionale. Tanto vale ad escludere, altresì, che la proposta di modifica delle NN.TT.AA recata nella delibera consiliare n. 57/2018 potesse ritenersi legittimamente operata, in quanto non supportata da una precedente ed omologa delibera giuntale di adozione. Diversamente opinando si giungerebbe all'inaccettabile conclusione che, nella fase di formazione del piano, l'Ente,*

operando modifiche successive all'adozione, possa derogare all'iter legislativamente stabilito, il cui precipitato logico sarebbe, in sostanza, la natura non vincolante delle prescrizioni procedimentali ivi contenute>>

Con nota del 29.04.2021 veniva contestato da parte di alcuni titolari di concessioni demaniali l'obbligo di adeguamento al PCC nel termine di due anni dalla data di approvazione della delibera n. 1 del 15.05.2010 del C.P. con i poteri del C.C. . , atteso il pronunciato del TAR che a dir loro renderebbe non cogente gli obblighi di adeguamenti prescritti dagli artt. 106, 107, 108 delle NNTTAA del PCC, anche per la considerazione che tali obblighi prevedevano un'attività dell'Ufficio demanio comunale di individuazione e ricognizione delle singole opere da adeguare, attività che non c'è stata. Stesso discorso per gli adeguamenti previsti per gli artt. 110 e 105. Pertanto si invitava il Comune ad astenersi dall'imporre gli adeguamenti o in via gradata si concedere una proroga dei termini disposti dagli artt. 106, 107 e 108, anche in considerazione dell'emergenza COVID. 19.

Considerato che la sentenza n. 883/2020 del Tar Puglia ha previsto che << *nelle more dell'adozione di una nuova classificazione del territorio costiero, la categoria di riferimento è da intendersi B (ex art. 03 D.L. n.400/1993); e che <<Quanto alle modalità procedimentali di rinnovazione dell'attività classificatoria (id est nuova adozione dell'art. 111, co 3, NN.TT.AA.), va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 4 L.R. n.17/2015 impone una precisa scansione dell'iter di adozione e approvazione del piano che muove dall'adozione da parte della Giunta; richiede l'approvazione conforme da parte del Consiglio; dispone la verifica di compatibilità con il PCR da parte della Regione, per poi concludersi con l'approvazione consiliare definitiva, ai fini dell'efficacia. L'iter così sinteticamente esposto esclude che eventuali modifiche e/o emendamenti (anche nella fase di prima formazione) possano essere adottati senza seguire pedissequamente il preciso procedimento stabilito dalla normativa di settore regionale.>>*

Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga richiesta dai concessionari sia al fine di consentire all'ufficio di procedere di rinnovare la propria attività amministrativa alla luce della sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883/2020, sia tenuto conto dell'emergenza COVID -19.

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito>>.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
f.to Ing. Giuseppe DI TULLO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Vista e condivisa la proposta- relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata ed in conseguenza:

1) Di concedere la proroga richiesta dai concessionari sia al fine di consentire all'ufficio di procedere di rinnovare la propria attività amministrativa alla luce della sentenza del TAR Puglia di Bari n. 883/2020, sia tenuto conto dell'emergenza COVID -19 per anni due.
2) Di dare atto che il presente procedimento sarà trasmesso alla Regione Puglia- Servizio Demanio Costiero e Portuale, competente in materia di Pianificazione Costiera;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL.

Pareri

Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 78**

Ufficio Proponente: **6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Oggetto: **DELIBERA COMMISSARIALE N. 1 DEL 15.05.2019 APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DELLE COSTE COMUNE DI MANFREDONIA OBBLIGO DI ADEGUAMENTO AL PCC NEL TERMINE DI DUE ANNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE. PROROGA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.2 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/05/2021

Il Responsabile di Settore

f.to Giuseppe Di Tullo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **21/05/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

f.to Raffaele Gramazio

Il Vice Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] In data 18/05/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

[ ] in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda